



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore
dott. Marco Zinna	Giudice

OSSERVA

Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata dal creditore **LEX S.R.L.** (C.F.: 10708860969) sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, nei confronti del Sig. [REDACTED] depositata in data 19/09/2024;

che, il credito della ricorrente è certificato ed attestato dalla dichiarazione ex art. 50 D.Lgs. n.385 del 01.09.93 alla data del 23/12/2019, che si produce, nonché dal Decreto ingiuntivo n. 1236/2015 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento recante RG N. 3227/15, reso in formula esecutiva in data 15/07/2015;

visto che, con il suindicato ricorso, parte creditrice, vantando un credito di €70.273,94 (oltre interessi e spese di procedura), in forza del Decreto ingiuntivo n. 1236/2015 pronunciato dal Tribunale di Pisa reso in formula esecutiva in data 15/07/2015 in favore del creditore cedente Banca Monte dei Paschi di Siena. (cfr. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo – doc. 4 ricorrente) – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], nato a Pisa il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Località [REDACTED], potendosi desumere lo stato di sovraindebitamento dal



**R.G. 172/2024 P.U.**

mancato pagamento del dovuto, nonostante i tentativi di composizione bonaria della controversia insorta;

**PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.**

**CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA.**

ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;

considerato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

rilevato che il debitore resistente non si è costituito in giudizio, nonostante il perfezionamento della notifica nei suoi confronti;

considerato che il debitore ha il diritto di esercitare il proprio diritto di difesa e al contraddittorio anche non costituendosi in giudizio;

**COMPETENZA TERRITORIALE.**

rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza in Capannoli, comune sito nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario

**PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.**

ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato, difatti, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dall'Agenzia delle Entrate, il sig.

██████████ sembrerebbe percepire un reddito da lavoratore dipendente;



rilevato che l'ammontare delle passività indicate nel ricorso appaiono derivare sia dal credito ceduto per cui si è proceduto con decreto ingiunto sia dai debiti verso Ade pari a € 558.040,08 sia verso Agenzia delle Entrate e Riscossione pari a € 48.074,22;

considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 comma 1 e art. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere attività di impresa;

ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale, il ricorso appare ammissibile;

#### LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE.

rilevato che la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata spetta (anche) al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023): segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022);

considerato, dunque, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma deliberazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022);

richiamato l'art. 58, comma 2, T.U.B. che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando



**R.G. 172/2024 P.U.**

la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco;

ricordato che la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018): difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.";

considerato che la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018);

considerato che è principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116);

osservato, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie: con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente



apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020);

osservato, di conseguenza, che è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118);

considerato, nella fattispecie in esame, che all'esito dell'istruttoria svolta: i) in data 23 dicembre 2019, Banca Monte Dei Paschi di Siena con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni, n. 3 e MPS Capital Service Banca per le imprese con sede in Firenze alla Via Leone Pancaldo, n. 4, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti con clausola *pro soluto*, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con APORTI SRL, con sede legale in Milano alla Via San Prospero n. 4; ii) che il contratto di cessione ha avuto ad oggetto *"tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)"* di ciascuna banca Cedente derivanti da *"finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019"* (cfr. cfr. estratto Gazzetta – doc. 1 del ricorso); iii) che l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –Parte II, n. 7 del 16 gennaio 2020 (all. n. 1a; all. n. 1b); iv) che a sua volta Aporti SRL in data 23 dicembre 2020, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con LEX SRL, con sede legale in Milano, alla Via San Prospero n.4; v) che il contratto di cessione ha avuto ad oggetto *"tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di Garanzie Accessorie personali prestate in relazione ai relativi debitori ceduti alla Data di Efficacia Economica e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 e il 21/8/2019 e qualificabili come crediti "in sofferenza" in base alle disposizioni di Banca d'Italia, di cui il Cedente era titolare alle ore 00:00 del 30 settembre 2020 e rispondenti, a tale data, ai seguenti criteri: - tutti i crediti derivanti da rapporti*



*contraddistinti da NDG come indicati nella lista consultabile presso il Dottor Ciro De Vivo, Notaio in Milano con Studio in Largo Guido Donegani 2, Milano*” (cfr. all. n. 2° del ricorso); vi) che l’avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche (“TUB”), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –Parte II, n. 4 del 9 gennaio 202; vii) che nei confronti del Sig. [REDACTED] era stato emanato un decreto ingiuntivo non opposto nel 2015;

evidenziato ancora che il debitore non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la notifica si sia perfezionata nei suoi confronti come dichiarato dal Ricorrente in data 17/12/2024;

orbene, evidenziato che, nel presente procedimento, all’esito di un’autonoma deliberazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, cessionaria di Monte dei paschi di Siena sulla base di un allegato inadempimento alla statuizione di condanna, pronunciata dal Tribunale di Pisa con il decreto ingiuntivo n.1236/2015 emesso per il mancato pagamento di un credito derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore [REDACTED] (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo all. n.4)

**PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA.**

osservato che l’ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell’art. 2 del CCII;

osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;

considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e all’esito dell’istruttoria espletata, è emerso:

- la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € 606.114,30, in assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (seppur ancora pendenti e dagli esiti non conosciuti) (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 27/11/2024);

- la esistenza del debito verso la ricorrente per circa € 86.588,43, al 23.12.2019, oltre interessi successivi fino all’effettivo soddisfo (cfr. atto di ricorso);



**R.G. 172/2024 P.U.**

• la presentazione di dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni da parte dell'AdE emerge la titolarità di beni immobili o diritti reali su beni registrati;

ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti;

ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 692.702,73);

#### **MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI ATTIVO.**

Rilevato che ai sensi dell'art. 268 comma 3 *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283 comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”*;

rilevato che il debitore, non essendosi costituito, non si è avvalso della facoltà di produrre un'attestazione sull'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori nemmeno mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, né ha prodotto i documenti indicati all'art. 283, comma 3 CCII;

considerato che dalle allegazioni presentate da AdE, il debitore risulta percepire un reddito mensile di circa € 1.248,08 mensili;

ritenuto conseguentemente che sussistano i requisiti di ammissibilità e procedibilità della liquidazione controllata del debitore ad istanza del creditore;

#### **SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO.**

rilevato che la sommatoria dei crediti della parte ricorrente (come riconosciuti dal debitore) per € 86.588,43 e dell'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 606.114,30 comporta ampiamente il superamento del limite di € 50.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata



**R.G. 172/2024 P.U.**

(art. 268 comma 2 D.Lgs. 14/2019).

**AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.**

ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;

ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale;

precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024);

ritenuto, pertanto, che anche le *giacenze su tutti i conti correnti bancari* debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;



**R.G. 172/2024 P.U.**

ritenuto che dovrà essere verificato se siano nella titolarità del ricorrente anche i beni acquistati dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni: circostanza quest'ultima non esaminata compiutamente;

ritenuto, altresì, che *anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato*, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come *altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione*, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024);

ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;

#### **QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.**

ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;

considerato che il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;

richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

considerato che, applicando i predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad € 538,69 per il 2025, per 13 mensilità aumentato della metà e moltiplicato per 1,00 (parametro corrispondente al nucleo familiare di un componente), restituisce l'importo di € 16.491,99 ( $=538,69 \times 13 \times 1,5 \times 1,00$ ), che corrisponde ad una somma mensile di € 875,37;



**R.G. 172/2024 P.U.**

premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;

considerato che non è chiara la composizione del nucleo familiare;

ritenuto, pertanto, allo stato delle informazioni disponibili, di determinare la somma necessaria al mantenimento del debitore in € 875,37 mensili, e quindi *esclusa dalla liquidazione*, con apprensione alla procedura della eccedenza reddituale;

riservata comunque ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato, previo accertamento da parte del Liquidatore delle effettive spese per il mantenimento del debitore e della composizione del suo nucleo familiare;

chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione, da mettere a disposizione del Liquidatore;

#### **MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.**

ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;

ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente; 3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore; 4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;

#### **AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.**

richiamato il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il quale prevede che il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*" possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ritenuto che la parte debitrice non risulta avere formulato alcuna istanza in tale senso;



**R.G. 172/2024 P.U.**

**LIQUIDATORE. NOMINA.**

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore;

ritenuto di nominare Gestore della crisi un iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]  
[REDACTED]
2. **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Laura Pastacaldi;
3. **NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. GABRIELE GUIDI iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;
4. **AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. **AUTORIZZA**, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio



R.G. 172/2024 P.U.

- oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
  8. **ORDINA** alla parte debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
  9. **DISPONE** che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del debitore sino alla concorrenza dell'importo di € 875,37 mensili per dodici mensilità, con obbligo della parte di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
  10. **MANDA** il debitore di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle fatture emesse;
  11. **DISPONE** che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
  12. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
  13. **DISPONE** che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la



R.G. 172/2024 P.U.

procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

14. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
15. **ASSEGNA**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
17. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
19. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;



**R.G. 172/2024 P.U.**

- 20. DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro **90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- 21. DISPONE** che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- 22. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- 23. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
- 24. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
- 25. DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
- 26. DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
- 27. ORDINA** al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al



**R.G. 172/2024 P.U.**

Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

**28. AVVERTE il Liquidatore** che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso

**29. MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

**SI COMUNICHI.**

Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 4/9/2025

**Il Giudice relatore**

Dott.ssa Laura Pastacaldi

**Il Presidente**

Dott.ssa Eleonora Polidori

